

33

COMUNE DI CAPRILEONE

15

cc 5/99

REGOLAMENTO

FUNZIONI ENTI SOPPRESSI EX D.P.R. 245/85
(E.N.A.O.L.I., A.N.M.I.L., ECC...)

COPIA PER L'UFFICIO

Regolamenti

REGOLAMENTO

FUNZIONI ENTI SOPPRESSI EX D.P.R. 245/85
(E.N.A.O.L.I., A.N.M.I.L., ECC... .)

Il presente regolamento :

E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.01.99 con deliberazione n° 85 pubblicata all'albo pretorio il giorno festivo 07.02.99 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e riscontrata positivamente dal CO.RE.CO di PALERMO nella seduta del 18.03.99 n° 2047/18h5

E' stato successivamente ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 21.03.99 al 05.04.99

E' entrato in vigore il giorno successivo alla scadenza della ripubblicazione e cioè il 06.04.99 a norma del secondo comma dell'art.197 del vigente ordinamento EE.LL.

Caprileone li, 06.04.99

Il Messo Comunale



Il Segretario Comunale

ART. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in esecuzione della circolare assessoriale EE.LL. del 09/10/97 n. 4, disciplina gli interventi assistenziali attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore dei seguenti soggetti: Orfani dei lavoratori italiani (ex ENAOLI), mutilati ed invalidi del lavoro (ex ANMIL).

La disciplina regolamentare recepisce parte della precedente normativa regionale, in materia di provvidenze Enti soppressi e recepisce alcune norme della legge istitutiva dell'assistenza alle categorie sopra indicate, nonché alcuni criteri del regolamento dell'ex Enaoli, approvato con D.M. 10/05/75.

Obiettivo di tale regolamento è razionalizzare il relativo procedimento amministrativo ed assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali, ma anche il superamento delle categorie degli assistiti e di pervenire, a parità di bisogni, all'erogazione di prestazioni di pari entità ovvero all'erogazione di prestazioni differenziate in rapporto a differenti specificità dei bisogni avuto anche riguardo alla personalità degli assistiti, attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la valutazione delle situazioni e la determinazione delle provvidenze spettanti, in alternativa ad altri servizi e, comunque previa valutazione, in taluni casi, del Servizio Sociale Comunale.

Gli interventi assistenziali si realizzano nei limiti delle disponibilità di bilancio.

A tal fine ogni anno, in sede di ripartizione di fondi regionali accreditati per i servizi socio-assistenziali il Consiglio Comunale stabilisce le somme da destinare alle categorie sopra indicate su indicazione dell'ufficio competente.

ART. 2

SOGGETTI ASSISTIBILI

Ai fini del presente regolamento sono soggetti assistibili gli orfani ed equiparati dei lavoratori italiani, in possesso dei seguenti requisiti:

1. Età non superiore agli anni 18 all'atto del decesso del genitore;
2. Residenza nel Comune del genitore superstite o tutore, nel caso orfano di entrambi i genitori;
3. Reddito del nucleo orfanile non superiore ai limiti indicati nel successivo art.4.

ART. 3

ASSISTENZA ECONOMICA EX ENAOLI

L'assistenza economica è disposta da questo Comune con funzione di integrazione del reddito del nucleo orfanile ed in alternativa ad altri servizi, si attua attraverso interventi economici a favore degli orfani, nei limiti degli stanziamenti disponibili in bilancio.

Sono ammessi all'assistenza economica gli orfani che non hanno superato il 18° anno di età, a carico totale o parziale all'esercente la patria potestà, purchè il nucleo orfanile sia percettore di un reddito non superiore a quello stabilito al successivo articolo 4.

L'intervento può essere prorogato fino al compimento del 26° anno di età, qualora l'orfano intenda conseguire titoli di studio a livello universitario, purchè non sia beneficiario di ~~assegno di studio universitario, di importo pari o superiore alla quota di intervento economico spettante.~~

ART . 4

LIMITI DI REDDITO E PROVVIDENZE SPETTANTI

L'entità delle erogazioni è determinata in rapporto ai livelli di reddito ed alla composizione del nucleo orfanile.

Ai fini del computo del reddito familiare vengono considerati i redditi complessivi del nucleo orfanile percepiti a qualsiasi titolo, comprese le somme percepite dal Comune, a titolo di assistenza economica straordinaria, temporanea o continuativa.

Per l'anno 1998 si fissano i seguenti parametri costituiti da n. 5 fasce di reddito:

- 1^a fascia Nessun reddito.
- 2^a fascia Importo pensione sociale £. 397.650 mensili, £. 5.169.450 annue.
- 3^a fascia Importo minimo pensione INPS ex lavoratori autonomi o dipendenti £. 697.700 mensili, £. 9.070.100 annue.
- 4^a fascia Reddito lavoro autonomo o dipendente o rendita INAIL sino a £. 736.000 mensili, £. 9.568.000 annue.
- 5^a fascia Pensioni superiori al minimo sino a £. 1.395.425 mensili, £.18.140.525 annue, che costituisce il limite massimo per rientrare nell'assistenza economica.

INTERVENTI ASSISTENZIALI MENSILI ED ANNUALI PER NUCLEI ORFANILI

FASCIA	RETTA MENSILE	RETTA ANNUALE
1	697.700	8.372.400
2	348.850	4.186.200
3	190.000	2.280.000
4	140.000	1.680.000
5	60.000	720.000

Per nuclei con più orfani sono aggiunte tante quote mensili di £.60.000 oppure annue di £. 720.000 quanti sono gli orfani oltre il 1°.

Le provvidenze spettanti, come sopra determinate nelle varie fasce, saranno erogate solo se la situazione di bilancio lo consentirà.

In caso diverso saranno accordate nelle percentuali stabilite dall'Amministrazione con apposita deliberazione.

Gli interventi di cui sopra sono rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.

Qualora il minore sia orfano di entrambi i genitori e quindi affidato a nuclei di tipo familiare, l'assistenza economica verrà erogata secondo quanto stabilito dal regolamento sull'affidamento familiare.

ART. 5

INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ASSOCIAZIONE MUTILATI ED INVALIDI SUL LAVORO

Ai mutilati ed invalidi del lavoro con una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 35%, a carattere permanente, verrà erogato il sussidio di incollocabilità, al momento della concessione determinato in conformità alle norme vigenti.

Le provvidenze spettanti saranno erogate solo se la situazione di bilancio lo consentirà. In caso diverso saranno accordati nelle percentuali stabilite dall'Amministrazione con apposita deliberazione.

ART. 6

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 197 del vigente ordinamento EE.LL. verrà comunicato successivamente all'esito favorevole del controllo da parte del CORECO, all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.